



1

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

PROVVEDIMENTO del PUBBLICO MINISTERO
SU ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
art. 20, co.7 legge n. 44/1999 mod. art. 2,co.1 lett d) n. 1 l n. 3/2012

Il Pubblico Ministero,

lette le richieste di accesso al fondo di solidarietà vittime dell'usura e di sospensione ex a. 20 della legge n. 44/1999 avanzate in data 16.9.2014 da _____ e _____ (quest'ultimo fideiussore), a seguito di denuncia presentata presso questa Procura in data 9.4.2014 da _____ e _____

rilevato che dalla richiesta di sospensione avanzata dai predetti, nella qualità anzidetta, emerge la pendenza della seguente procedura esecutiva: ossia:

1) esecuzione immobiliare n. _____ RG pendente presso il Tribunale di Lucca, creditore procedente Banca _____

osservato che, in base a quanto desumibile dagli atti e documentato dall'istante:

(i) pende, in fase di indagini, il procedimento penale n. _____ RGNR a carico di persone identificate, nell'ambito del quale risultano persone offese e _____

rilevato:

(ii) il contenuto delle note della Prefettura di Pistoia prot. n. 0028804 del 12.11.2014 e 31405 del 9.12.2015, con cui trasmesse informazioni e richieste ex a. 20 legge n. 44/1999;

(iii) che sussistono evidenze investigative e probatorie positive, come emerge dalla **nota 393866/14 del 24.12.2014 della Compagnia della Guardia di Finanza di Montecatini Terme** (che ha dato conto di ulteriori informazioni rese da _____ e di documenti da essa prodotti, dai quali emergerebbe un significativo superamento del taglio soglia, come confermato da CT di parte prodotta dai denunciati) e di quella precedenti pari oggetto, dalle quali si evince la sussistenza delle condizioni per ritenere integrato il fumus commissi delicti ex a. 644 c.p., in termini di configurazione degli elementi oggettivi della corrispondente fattispecie legale;

rilevato che

(i) la legge 44/1999 prevede specifiche **misure di sostegno** delle vittime di **richieste estorsive**; in via sintetica, è prevista



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

-
- l'elargizione a favore di determinati soggetti¹ (aa. 3, 6 ed 8), che rispondano a determinate condizioni (art. 4), di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito; rispetto ad essa il PM è chiamato ad esprimere un parere nella fase delle indagini preliminari (a. 3, co.2); ricevuta la richiesta di elargizione, il Prefetto compila l'elenco delle procedure esecutive a carico del richiedente ed informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica, che trasmette il provvedimento al giudice o ai giudici dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto (a. 20, co. 7 bis legge n. 44/99);*
- (ii) **è solo a favore dei soggetti che abbiano avanzato o nel cui interesse sia stata avanzata la richiesta dell'elargizione di tale somma ristoratrice che risultano previsti ulteriori benefici:**
- proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e del pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecati, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva (a. 20, co.1);
 - proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali (a. 20, co.2);
 - sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (a. 20, co.3);
 - sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzute (a. 20, co.4);
- (iii) questi **ultimi benefici risultano applicabili** (a. 20, co.6 legge n. 44) anche a coloro che abbiano richiesto la concessione del **mutuo senza interessi di cui all'articolo 14, co.2 legge n. 108/1996**, in quanto vittime di usura: tale mutuo (concesso da Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base di una specifica istruttoria) nel corso delle indagini necessita del **parere** favorevole del PM, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso di esse, rispetto ad una domanda che deve essere presentata al Fondo **entro sei mesi** dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura;
- (iv) la sospensione dei termini prevista dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 20 ha effetto a seguito del provvedimento

¹ (art. 3) esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale; appartenenti ad associazioni di solidarietà (articolo 6) o ai superstiti (articolo 8)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

- favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai **delitti che hanno causato l'evento lesivo** di cui all'articolo 3, co.1 (*"qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata"*):
- (v) non pare dubbio che i provvedimenti di sospensione e/o di proroga abbiano una **valenza servente** rispetto alla definizione dell'erogazione dei benefici economici principali (o finali), da identificare nell'erogazione della **somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale**, per i fatti di estorsione, e **nella concessione del mutuo a tasso zero** nel caso di reati di usura; come osservato da più parti, l'effetto sospensivo temporalmente limitato *"innesca un mero espediente tutorio sulla posizione dell'esecutato vittima di reati ... immunizzandolo a tempo dall'odioso carico nascente da quella condizione ed in vista di possibili sovvenzioni pubbliche idonee a consentirgli il rientro"*; a prescindere dalle sorti finali dell'istanza di accesso ai **benefici economici finali**, deve ritenersi che la lettera della disposizione in esame non permetta di riconoscere la praticabilità della sospensione se non *"a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 (cfr. a. 20, co.1 e 2), o "a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interessi di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108"* (in tal ultimo caso essendo testuale il richiamo alle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5); solo in tale prospettiva, infatti, si giustifica il congelamento, per l'intervallo temporale di legge, del decorso dei termini; e la domanda nel caso di usura deve essere avanzata **entro sei mesi** dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura;
- (vi) la Corte costituzionale, con recente pronuncia (SENTENZA n. 0192 del 2014 in G.U. 029 del 09/07/2014)², ha colto l'occasione per svolgere importanti **precisazioni sulla natura dell'istituto in esame**, sottolineando che:
- 1) la **sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20**, al positivo ricorrere dei presupposti, **non è discrezionale**: essa, infatti, è legata sostanzialmente alla presenza della **richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi** di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996; in tal senso, tenuto conto della funzione accessoria e/ausiliare dei provvedimenti di sospensione e proroga, senza sovrapporsi rispetto alle valutazioni dei soggetti

² Nell'occasione la Corte ha avuto modo di dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 3 del 2012, non aderendo alla prospettazione del giudice rimettente che riteneva violato l'art. 101, secondo comma, Cost. («I giudici sono soggetti soltanto alla legge»). Secondo il rimettente il legislatore avrebbe attribuito ad un organo - il pubblico ministero - diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure in via interlocutoria) con un provvedimento di sospensione dei termini assegnati dal giudice;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

competenti per l'erogazione dei benefici economici finali, appare ragionevole ed imprescindibile ritenere che il **PM possa e debba anche svolgere un apprezzamento**, in esito ad una pur sommaria delibazione degli elementi posti e presenti alla sua valutazione, di situazioni di **manifesta inammissibilità della richiesta**, che emergano in positivo, come quelle sul versante delle **qualità soggettive, della tardività della richiesta del beneficio finale ovvero dell'evidente assenza di fumus commissi delicti**, la quale, di per sé, precluderebbe di ricollegare, in **termini causali, "eventi lesivi"** ad un fatto (riconosciuto) privo di rilievo penale; la Corte di Cassazione (1^a Civile, 22756/2012) esaminando il disposto dell'articolo art. 20, commi da 1 a 4, della legge n. 44/1999, ha segnalato come lo stesso miri *"ad offrire tutela alla vittima del reato di usura e di altri ad esso assimilati, intendendo bilanciare l'interesse del creditore all'adempimento con l'apprestamento delle condizioni di un'eccezionale verifica di nesso eziologico tra la difficoltà solutoria e la genesi criminale del debito, così da assicurare agevolazioni e provvidenze alle vittime. Questo essendo il significato del blocco per 300 giorni dei termini sostanziali di scadenza da un lato e di quelli processuali d'altro, appare evidente che la tutela pubblicistica che lo Stato aggiunge in siffatto modo all'elargizione economica verso le vittime introduce un'alterazione nelle ordinarie relazioni civili, intermedie anche con il processo, dunque collocandosi - al di là della legislazione sociale di sostegno - in un quadro di prevalenza dell'interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria, d'impresa o meno, incisa anche indirettamente da tali reati. La sopportazione a valle di tali misure da parte dei creditori non può pertanto, per tale ragione, che essere circoscritta ad ipotesi tassative, la cui base giustificativa, nel rinvenimento della loro portata, si correli per quanto possibile a limitazioni selettive del diritto di difesa e del diritto di credito"*; ad avviso di questo Ufficio, ciò significa che una delibazione da parte del PM della genesi criminale del debito non solo non pare estranea all'attivazione dei meccanismi sospensivi ma sia del tutto coerente con la ragione sistematica del coinvolgimento nella procedura del PM, depositario delle

* In un altro passaggio della pronuncia in commento la Corte di legittimità ha chiarito che *"in materia, opera infatti il principio per cui, chiesta dal debitore fallendo l'ammissione ai benefici di cui alla L. n. 44 del 1999, il giudice, ferme restando le altre condizioni, applica e riconosce la sospensione di cui al citato art. 20 con riguardo ai singoli crediti, ma senza pregiudizio per la doverosità del riscontro della situazione di insolvenza di cui all'art. 5 L.Fall., che attiene alla situazione generale dell'imprenditore, se a carico del medesimo risultino altri inadempimenti o debiti. Per i primi crediti, attinti dal segnalato rapporto con un reato, esclusa perciò l'applicazione del comma 4 ed invece ricorrendo gli estremi per assumere la relativa fattispecie nei commi 1 e 2, occorre una specifica disamina coerente con il necessario orizzonte temporale di trecento giorni (o tre anni per gli adempimenti fiscali) in rapporto alle rispettive epoche di scadenza, incidendo la citata sospensione ad essi applicabile sulla mera scadenza delle obbligazioni e dunque attenendo al profilo di incisività dei crediti stessi; per gli altri, vale il principio per cui il complesso delle obbligazioni già scadute si connette all'ordinario giudizio sull'insolvenza tendenzialmente indifferente alle sue cause: Cass. 9253/2012, eventualmente temperato dalla considerazione prognostica dell'incidenza positiva - per epoche di incasso ed entità - che l'elargizione economica conseguibile rispetto ai debiti critici rispetto al reato potrebbe avere sul risanamento finanziario complessivo e certo dei debiti d'impresa. Ritiene conclusivamente il Collegio che la predetta moratoria prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20 in favore del soggetto che, in quanto vittima delle richieste estorsive, abbia chiesto la speciale elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 ed 8 della menzionata legge, riguardi anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilistica e non solo i ratei dei mutui bancari e ipotecari espressamente considerati dall'art. 20, comma 1"*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

conoscenze scaturenti dalla direzione e dal coordinamento delle indagini;

- 2) il comma 7-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle **procedure esecutive in corso a carico del richiedente** e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente <<che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto>>;
- 3) al pubblico ministero, secondo la Corte Costituzionale, compete anche la **"verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto (relativa alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente) alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione"**; il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013); la Corte Costituzionale ha puntualmente notato che **l'unico in grado di svolgere questo compito** non può che essere il pubblico ministero competente in sede penale, *"tenuto conto della attinenza di tale compito ai procedimenti relativi ai delitti in questione, con le problematiche di riservatezza che questi ultimi comportano, nonché degli obiettivi di incisivo contrasto dei reati in questione (attuato anche mediante le misure a favore delle vittime)"*, richiamando la significativa analogia con la disciplina dettata dal d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 (Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) il cui art. 28, comma 2, prevede che *"Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati..."*>>; lo stesso regime di competenza ad assumere il provvedimento di sospensione (*"procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, co.1 della legge n. 44/2009"*) persuade della necessità della verifica, sia pure sommaria (come si conviene ad una fase di approfondimento investigativo in evoluzione), di un **nesso causale tra il delitto (estorsione e/o usura) oggetto delle indagini ed evento lesivo**, rispetto al quale vengono in concreto rilievo i diversi termini suscettibili di sospensione;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

-
- 4) circa l'interferenza (obiettiva) con il giudizio civile, la Corte Costituzionale ha escluso un'illegittima compressione della relativa funzione giurisdizionale*;
- 5) **ritenuto che, nel caso di specie**, in base a quanto documentato dall'istante e scaturente dagli approfondimenti svolti,

ricorrono

i presupposti normativi per l'esercizio del potere di sospensione ex a. 20, co.7 legge n. 44/1999 quanto a:

- *rilevata presentazione di tempestiva richiesta di beneficio economico finale;*
- *inesistenti situazioni di manifesta inammissibilità della richiesta,*
 - o *sul versante delle qualità soggettive del richiedente il beneficio finale;*
 - o *per la presenza di fumus commissi delicti;*
- *rilevata riferibilità della procedura esecutiva per cui avanzata richiesta di sospensione dei termini alle indagini per il delitto che ha causato l'evento lesivo condizionante l'elargizione (ovvero "qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata"); sul punto, questo Ufficio ritiene, in coerenza con la finalità della misura di protezione patrimoniale che la sospensione debba ritenersi estesa ad ogni situazione debitoria incisa anche indirettamente dal reato di usura e non possa dunque intendersi limitata alle sole procedure esecutive che traggono diretta ed esclusiva origine dal debito di genesi delittuosa; nel caso di specie, l'istante detta riferibilità risulta spiegata dagli istanti nelei denuce e nelei istanze versate in atti;*
- *competenza di questo PM ex a. 20, co.7 legge n. 44/1999*

PTM

accoglie

* La Corte Costituzionale ha infatti osservato: "Si è visto, infatti, che l'impugnato art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, che deve essere letto in uno al comma 1 nonché al comma 3, prevede la possibilità di una **mera sospensione, delimitata nel tempo** (trecento giorni, periodo di sospensione che si aggiunge a quello del termine iniziale), di termini, tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia, la cui concessione resta ferma, sia nel suo contenuto, sia negli effetti che si determineranno alla scadenza; Le argomentazioni esposte inducono a ritenere non fondata anche la seconda censura, con la quale si assume che, poiché non potrebbe definirsi "giusto processo" quello nel quale un'autorità diversa dal giudice può influire sull'esito della controversia, a favore di una delle parti in lite, sarebbe leso l'art. 111, primo e secondo comma, Cost. La ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non tiene conto della ratio e della portata dell'intervento legislativo censurato, che, avendo un **carattere meramente temporaneo e non decisivo, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile**".



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

la richiesta avanzata in data 19.6.2014 ed indicata in parte narrativa e, per l'effetto, dispone

in favore di

- la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e del pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecati, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva (a. 20, co.1);
- la proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali (a. 20, co.2);
- la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo (a. 20, co.3);
- la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (a. 20, co.4), con particolare riferimento ai termini relativi alle procedure esecutive indicate in parte narrativa e di seguito trascritte:
 - esecuzione immobiliare n. _____ : RG Tribunale di Lucca (GE Dott. Lucente) pendente presso il Tribunale di Lucca, creditore precedente

Dispone la comunicazione, a cura della segreteria, nelle forme di rito, del presente provvedimento:

- all'istante ed al suo difensore;
- al Prefetto di Pistoia per quanto di eventuale competenza ed all'istanza, con parere favorevole;
- ai Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lucca al quale assegnate le procedure esecutive predette.

Pistoia, 24.12.2014

Il Pubblico Ministero

Fabio Di Vizio
Sostituto Procuratore della Repubblica

